

Oggetto	MISURA STRAORDINARIA "GENIUS" PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19
Premesse	Tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei soggetti beneficiari alcune disposizioni sulla durata in attività dell'impresa o della sede operativa oggetto di intervento (da tre a 5 anni dalla concessione ovvero dall'erogazione) che se non rispettati comportano la decadenza dell'agevolazione e la restituzione delle agevolazioni. Con la crisi economica conseguente all'emergenza epidemica si presume che non saranno pochi gli operatori economici in particolare micro, piccole e medie imprese che si troveranno nell'impossibilità di rispettare tale obbligo magari perché hanno ridotto la struttura e quindi chiuso qualche sede operativa o unità locale oppure perché, nel caso di imprese individuali, l'imprenditore è deceduto per l'epidemia con conseguente chiusura dell'attività oppure semplicemente perché la sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta dei costi eccessivi che non consentono di mantenere in attività l'impresa.
Finalità	La misura oggetto della presente deliberazione, anche nell'ambito della nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, e stante l'eccezionalità dell'emergenza, per evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto a piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica Covid-19, trasforma suddetti contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 (data della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento restando comunque impresa attiva e in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare, per i casi di cessazione in toto dell'attività di impresa.
R.A. PRS XI Lgs.	43. Econ.14.1 "Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI"
Soggetti Destinatari	Micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che sono state oggetto di

	agevolazioni regionali a fondo perduto a valere su risorse autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, anche attraverso soggetti terzi, a decorrere dal 31 gennaio 2015 e che hanno cessato la sede oggetto di intervento, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 dicembre 2020.
Dotazione finanziaria	Nessuna. Le risorse sono già state concesse ed erogate nel periodo che intercorre dal 31 gennaio 2015 al 31 gennaio 2020.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Il contributo è a fondo perduto con procedura automatica di incentivazione ed è pari al contributo a fondo perduto già concesso ed erogato a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020. Nei casi di cessazione dell'attività di impresa l'agevolazione consiste in una forma di sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia ove l'imprenditore sia deceduto.
Tipologia della procedura	Il beneficio sarà riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando, anche in collaborazione con il Sistema Camerale, la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei "nuovi" aiuti alle imprese e alle famiglie.
Istruttoria	Il Responsabile del procedimento effettuerà una istruttoria di ammissibilità formale con il supporto di un apposito Nucleo di Valutazione che consisterà nella verifica delle posizioni al Registro Imprese di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020. Il termine di chiusura della misura è il 15 dicembre 2020 (data dell'ultima verifica delle posizioni nel Registro delle Imprese). Per le imprese che hanno cessato la sede oggetto di intervento restando comunque imprese attive, il nuovo aiuto, pari all'agevolazione a fondo perduto già erogata prima del 31 gennaio 2020, sarà concesso entro il 31 dicembre 2020, data di termine (salvo proroghe) dell'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 c.d. Temporary Framework. Per le imprese che hanno cessato l'attività il sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero il sostegno alla

	famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia deceduto, sarà concesso entro 180 giorni dalla data del 15 dicembre 2020. Non conseguirà alcuna erogazione alla concessione che compensa il mancato recupero del contributo già erogato che non sarà oggetto di decadenza.
Regime di aiuto	La concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. Per le imprese che hanno cessato l'attività l'agevolazione è qualificabile come non aiuto (sostegno al reddito per l'ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero come sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare).